*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 149

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Martedì, 15 giugno 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1466.**

**Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 21 agosto 1960, n. 678, recante norme per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza ai sordomuti;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione di cui all'art. 23, lettera *i*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è così sostituita:

« autorizza la costituzione dei comitati regionali, di nuove sezioni provinciali, di istituti professionali dell'ente e delle rappresentanze comunali ».

Art. 2.

L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo provvede all'ordinaria gestione dell'ente nei limiti del bilancio preventivo approvato dal consiglio di amministrazione, adottando, altresì tutti quei provvedimenti, attinenti alla ordinaria gestione, che non siano espressamente demandati all'assemblea generale dei soci ed al consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che gli vengano da questo delegati, curandone l'esecuzione entro i limiti della delega; adotta, altresì, i provvedimenti di urgenza, salvo l'obbligo di riferirne al consiglio stesso entro 15 giorni ».

Art. 3.

Il titolo XIV, art. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

*Comitato regionale e rappresentanza comunale*

« Art. 51. — Il comitato regionale, istituito a norma dell'art. 23, lettera *l*), ha il compito di coordinare le attività dell'ente nell'ambito della circoscrizione determinata dal consiglio di amministrazione medesimo presso gli enti e gli istituti a carattere regionale.

Esso è composto dai presidenti delle sezioni provinciali e dai direttori delle istituzioni dell'ente operanti in detta circoscrizione territoriale e si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il mese di settembre ed in via straordinaria quanto ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti purchè ne sia autorizzato dal comitato esecutivo.

I comitati regionali hanno sede presso le sezioni provinciali dei capoluoghi regionali e la loro convocazione spetta al presidente della suddetta sezione con il rispetto delle modalità di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Il funzionario dell'E.N.S. incaricato della segreteria regionale ha le funzioni di segretario del comitato e partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Sono estese al comitato le disposizioni degli articoli 40, 41 e 48, lettera *h*) del presente regolamento.

La rappresentanza comunale è costituita a norma dell'art. 48, lettera *e*).

Essa è affidata ad un rappresentante che può anche non essere sordomuto, il quale ha facoltà di costituire un comitato di assistenza e di collaborazione con gli organi dell'ente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971*
*Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 78.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **351.**

**Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Conselve.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1949 con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia ospedale civile di Conselve dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Conselve è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 24 luglio 1970 e 11 novembre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Conselve (Padova), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da:

*Immobili*:

Beni indicati nel verbale in data 11 novembre 1970 della commissione citata nelle premesse.

*Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, arredi specificati nell'inventario allegato ai verbali sopradetti.

Il medico provinciale di Padova, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971*
*Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 80.* — VALENTINI

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. 352.

**Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Luigi Sacco », con sede in Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce i ospedale sanatoriale « Luigi Sacco » sito in Milano (località Vialba);

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 16 marzo 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « Luigi Sacco » di Milano-Vialba è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'INPS deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Luigi Sacco », con sede in Milano (località Vialba), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Complesso immobiliare sito nei comuni di Milano (località Vialba) e di Bollate, quale risulta dalle allegate tavole planimetriche (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni del comune di Milano:

Foglio n. 8, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8-A, 9, 10-parte, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

Foglio n. 9, particelle 12, 7, 9, 10, 11, 26;

Nuovo catasto terreni del comune di Bollate:

Foglio n. 70, particelle 108 e 109; per un valore approssimativo complessivo di lire 9.062.000.000.

B) *Mobili*:

Mobili e attrezzature come risultano dalla « consistenza alla data del 4 dicembre 1969 del materiale d'inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'INPS di Milano ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale essendo questi privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'INPS.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Il medico provinciale di Milano nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971*
*Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 85.* — VALENTINI

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. 353.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Atina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Frosinone, in data 28 ottobre 1969, con il quale si attesta che l'ospedale civile di Atina non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 13 maggio 1871;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Atina (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Frosinone;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Atina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 maggio 1871.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971*
*Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 83.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. 354.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Alberto Magno, in S. Cataldo.**

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 29 giugno 1969, integrato con dichiarazioni di pari data, del 25 luglio 1969 e 18 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Alberto Magno, in San Cataldo (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971*
*Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 67.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. 355.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco Caracciolo, in Napoli.**

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 1° marzo 1969, integrato con dichiarazioni del 31 marzo e 15 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco Caracciolo, al rione Ina-Casa ai Ponti Rossi in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971*
*Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 68.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 356.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, nel comune di Montichiari.**

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia, in data 2 luglio 1969, integrato con dichiarazioni del 5 luglio 1969 e 17 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, in località Borgosotto del comune di Montichiari (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971*
*Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 69.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. 357.

**Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad acquistare un immobile**

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R.), con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in comune di Tonezza del Cimone, in località Contrà Grotti, valutato in L. 4.800.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971*
*Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 75.* — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1971.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Foggia.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 novembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Bosco dell'Incoronata sita nell'ambito del comune di Foggia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Foggia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua vasta entità boschiva formata di essenze di alto fusto in cui primeggiano querce secolari, olmi, pini, cipressi, albanelle, eucaliptus e pioppi, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona del Bosco dell'Incoronata, sita nel territorio del comune di Foggia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord, nord-ovest con il tortuoso corso del torrente Cervaro, ad est — in progressione da nord a sud — con terreno recentemente olivetato di proprietà di Cavalera Felice ed altri, con la strada asfaltata che diramandosi dalla progressiva chilometrica 686,700 della strada statale n. 16 adriatica, conduce al Santuario e con terreni seminativi di proprietà Lapenna Giuseppe, Marchese Oreste, Zingaro Pietro. Zingaro Vincenzo, Zingaro Antonio, Zingaro Matteo e Lo Buono Francesco. Lungo il confine con i terreni seminativi di proprietà Marchese Oreste — ex podere n. 286 dell'Opera nazionale combattenti — vi sono numerosi termini lapidei recanti l'emblema del comune di Foggia e la scritta: 1833. Infine a sud, sud-ovest, confina con terreni in parte seminativi ed in parte vignetati di proprietà di De Benedittis Assunta, Barbone Ciro, Mazzei Antonio e Suriano Filomena.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Foggia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 aprile 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia**

Addì trenta del mese di novembre, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, alle ore 9,30 si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia, previo invito inviato dalla presidenza in data 13 novembre e successivo rinvio telegrafico al 30 novembre, per esaminare il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

FOGGIA: vincolo paesistico del Bosco dell'Incoronata.

(*Omissis*).

La commissione decide di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del successivo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, il territorio comunale denominato « Bosco dell'Incoronata », considerato come « quadro paesistico di non comune bellezza » così come delimitato nella planimetria acclusa e tratteggiata in rosso, ivi compreso anche l'insediamento attuale del Santuario e delle sue pertinenze e le proprietà comprese nella linea continua nera.

Decide altresì che il suddetto vincolo sia incluso nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Foggia.

(*Omissis*).

**(5447)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « LIII Salone internazionale dell'automobile », in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LIII Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo a Torino dal 3 al 14 novembre 1971 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

**(5396)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1971.

**Determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente l'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, numero 272 del 26 ottobre 1970, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Considerato che in esecuzione della predetta legge 18 dicembre 1970, n. 1034, occorre istituire un nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

*Articolo unico*

E' istituito un nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili, nel valore da L. 500 (cinquecento).

La detta carta bollata è costituita da un foglio di carta filigranata, del formato di mm. 307×425 che, piegato, forma quattro facciate del formato di millimetri 212,5×307.

La filigrana, impressa al centro del foglio, è costituita dallo stemma della Repubblica italiana in chiaro scuro e dalla dicitura in chiaro scuro « REPUBBLICA ITALIANA »; sul lato sinistro del foglio vi è l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e sul lato destro la sigla della cartiera fabbricante « I.P.S. ».

La carta è rigata con 25 linee orizzontali distanti mm. 10 una dall'altra e con due linee verticali per ogni facciata del foglio piegato disposte alla distanza di 1/8 a sinistra (mm. 26,5) e di 1/4 a destra (mm. 53).

La suddetta carta bollata nella prima facciata porta impressa in alto a destra, tra le due linee verticali, la impronta del bollo costituita da un tondo di mm. 31 di diametro con doppio filetto di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro l'effige dell'Italia turrita in piedi, la quale impugna con la mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato mentre la mano sinistra è posata su uno scudo ritto al suo fianco, con la punta appoggiata a terra; in basso, dietro l'effige, vi è la figura di un leone accovacciato. A destra della composizione vi è il valore in cifra in carattere bastoncino.

L'impronta del bollo è stampata tipograficamente in colore nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1971

*Il Ministro*: PRETI

(5628)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1971.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Forlì.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Piacenza, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dal l'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Forlì;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 febbraio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Forlì, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(5425)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1971.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali

del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(5423)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1971.

**Modifiche al decreto ministeriale 20 aprile 1967 sulla disciplina giuridica ed economica per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con il quale è stata autorizzata la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite massimo di cinquanta unità, comprese quelle in servizio alla data di entrata in vigore della legge, nelle qualifiche ed alle condizioni determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1967, sulla disciplina giuridica ed economica per il personale della predetta Cassa;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Ritenuto che nei confronti del personale della Cassa, al quale compete il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti civili dello Stato, debbono trovare applicazione le norme sopra ricordate sul riordinamento delle carriere e sulla determinazione delle nuove retribuzioni dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, trovano applicazione anche per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B*, allegate al decreto ministeriale 20 aprile 1967, riguardanti rispettivamente i ruoli, le qualifiche e la dotazione organica del personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina e gli stipendi spettanti al personale stesso, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1971

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA

| Qualifica Cassa | Qualifica Stato | Numero dei posti |
|---|---|---|
| *A)* CARRIERA DIRETTIVA — *Ruolo del personale amministrativo e tecnico* (ruolo ad esaurimento) | | |
| Direttore di divisione Ispettore capo | Direttore di divisione Ispettore capo | 2 |
| Direttore di sezione Ispettore superiore | Direttore di sezione Ispettore superiore | |
| Consigliere amministrativo - Ispettore | Consigliere amministrativo - Ispettore | 4 |
| | | 6 |
| *B)* CARRIERA DI CONCETTO — *Ruolo del personle contabile e tecnico* | | |
| Segretario principale - Esperto principale | Segretario principale Esperto principale | 7 |
| Segretario - Esperto . . . | Segretario - Esperto . . | 14 |
| | | 21 (*a*) |
| *C)* CARRIERA ESECUTIVA — *Ruolo del personale esecutivo* | | |
| Coadiutore principale . . | Coadiutore principale . | 9 |
| Coadiutore . . . . . . | Coadiutore . . . . . . | 17 |
| | | 26 (*a*) |
| *D)* CARRIERA AUSILIARIA — *Ruolo del personale ausiliario* | | |
| Commesso capo . . . . | Commesso capo . . . . | 1 |
| Commesso . . . . . . | Commesso . . . . . . | 2 |
| | | 3 |

(*a*) di cui n. 3 posti temporaneamente indisponibili. I posti stessi potranno essere coperti col verificarsi delle vacanze nel ruolo della carriera direttiva.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

p *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

TABELLA *B*

DOTAZIONE ORGANICA

| Qualifica Cassa | Qualifica Stato | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *A*) CARRIERA DIRETTIVA | | | | |
| *Ruolo del personale amministrativo e tecnico* (ruolo ad esaurimento) | | | | |
| Direttore di divisione - Ispettore capo | Direttore di divisione - Ispettore capo | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| Direttore di sezione - Ispettore superiore | Direttore di sezione - Ispettore superiore | 307 | | 2.256.450 |
| Consigliere amministrativo | Consigliere amministrativo - | 257 | 4 | 1.888.950 |
| | | 190 | 6 mesi | 1.396.500 |
| Ispettore | Ispettore . . . . . . . . . | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |

| Qualifica Cassa | Qualifica Stato | Parametro | | Anni di permanenza nella classe di stipendio | | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Amm.vi | Tecnici | Amm.vi | Tecnici | Amm.vi | Tecnici |
| *B*) CARRIERA DI CONCETTO | | | | | | | |
| *Ruolo del personale contabile e tecnico* | | | | | | | |
| Segretario contabile principale - Esperto tecnico principale | Segretario contabile principale - Esperto tecnico principale | 297 | 302 | | | 2.182.950 | 2.219.700 |
| | | 255 | 260 | 5 | 5 | 1.874.250 | 1.911.000 |
| Segretario contabile - Esperto tecnico | Segretario contabile - Esperto tecnico | 218 | 227 | | | 1.602.300 | 1.668.450 |
| | | 178 | 188 | 4 | 4 | 1.308.300 | 1.381.800 |
| | | 160 | 160 | 2 | 1 | 1.176.000 | 1.176.000 |
| *C*) CARRIERA ESECUTIVA | | | | | | | |
| *Ruolo del personale esecutivo* | | | | | | | |
| Coadiutore principale . . . | Coadiutore principale . . . . | 213 | | | | 1.565.550 | |
| | | 183 | | 5 | | 1.345.050 | |
| Coadiutore . . . | Coadiutore . . . . . . . . . | 163 | | | | 1.198.050 | |
| | | 133 | | 4 | | 977.550 | |
| | | 120 | | 2 | | 882.000 | |

| Qualifica Cassa | Qualifica Stato | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| *D*) CARRIERA AUSILIARIA | | | | |
| *Ruolo del personale ausiliario* | | | | |
| Commesso capo . . | Commesso capo . . . . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Commesso . . . . . . | Commesso . . . . . . . . . | 133 | | 977.550 |
| | | 115 | 4 | 845.250 |
| | | 100 | 2 | 735.000 |

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

**Nomina del Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio s. a., registro n. 3 Tesoro, foglio n. 324, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Considerata la necessità, per scadenza del quadriennio, di procedere alla nomina del Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

L'on. avv. Rosario Lanza, Consigliere di Stato, è nominato Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1971*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 153*

(5826)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1971.

**Abbinamento delle liquidazioni di borsa dei mesi di agosto e settembre 1971 e modifiche al calendario di borsa per l'anno 1971.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 836, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle borse valori;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1970 che fissa il calendario di borsa per l'anno 1971;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1971 riguardante la modifica dell'orario di borsa per l'anno 1971;

Vista la lettera del 6 aprile 1971, n. 78, dell'Unione dei comitati direttivi delle borse valori italiane e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di abbinare le operazioni delle liquidazioni di borsa per il mese di agosto e per quelle di settembre 1971, di differire il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1971;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di borsa per la liquidazione del mese di agosto 1971, che dovrebbero aver luogo nei giorni 20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31 di tale mese, secondo il calendario di borsa approvato con il sopracitato decreto ministeriale del 29 ottobre 1970, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, col decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 17, 20, 21, 23, 27, 29 e 30 settembre 1971.

La risposta premi per il mese di agosto 1971, prevista nel calendario per il giorno 19, viene spostata al successivo giorno 26 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1971, previsto nel calendario dal giorno 7 al 18 agosto, viene modificato e resta fissato dal 7 al 22 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1971, le borse valori di Milano e Roma resteranno aperte nei giorni non festivi, esclusi comunque i giorni di sabato, per le quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario prescritto dallo art. 3 del decreto ministeriale 22 aprile 1971, che modifica l'orario di borsa per l'anno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1971

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(5627)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1971.

**Determinazione delle caratteristiche di alcuni tagli di marche da bollo a imposta fissa e della marca per il casellario giudiziario - diritto d'urgenza - da L. 30.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante norme sull'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Riconosciuta l'opportunità che la stampa delle marche da bollo a imposta fissa di taglio inferiore alle lire 500 e di quelle per il casellario giudiziario — diritto d'urgenza — da L. 30, venga effettuata con il sistema rotocalcografico;

Considerato che occorre determinare la forma e le caratteristiche tecniche di dette marche;

Decreta:

Art. 1.

Le marche da bollo a imposta fissa nei valori da L. 50, 60, 80, 100, 200, 300 e 400 sono stampate con il sistema rotocalcografico su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 20×24 e nel formato stampa di mm. 17×21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia sullo spazio riservato alla perforazione con un filo di contorno. Essa porta al centro una sagoma ovale, racchiusa in una cornicetta a motivi ornamentali ricorrenti, nella quale è impressa la testa della dea Roma. Ai lati due lisene ornate da boccioli di fiore stilizzati. In alto e alla base, in due formelle rettangolari a tinta piena, spiccano in carattere bianco le leggende « MARCA DA BOLLO » in alto e in basso la leggenda « LIRE » ed il valore della marca in cifra, compreso tra due quadrilobi a mezza tinta.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 50 verde marcio;
» 60 terra di Siena naturale;
» 80 bruno rossiccio;
» 100 lilla;
» 200 ovale viola, cornice terra di Siena;
» 300 ovale terra di Siena bruciata, cornice verde marcio;
» 400 ovale bleu violaceo, cornice bruno opaco.

Art. 2.

Le marche per il casellario giudiziario — diritto d'urgenza — nel valore da L. 30 sono stampate con il sistema rotocalcografico su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 20×24 e nel formato stampa di mm. 17×21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta poggia sul lato lungo del formato. In una cornicetta a motivo ornamentale geometrico sono contenute le leggende: in alto su due righe quella « CASELLARIO GIUDIZIARIO », a destra quella del valore « L. 30 », alta quanto lo spazio compreso tra i due listelli che, a sinistra, sempre su due righe, contengono l'altra leggenda « DIRITTO D'URGENZA ». Il tutto stampato su di un fondo a mezza tinta.

Le marche sono stampate nel colore verde bottiglia.

Art. 3.

Le marche da bollo a imposta fissa nei valori da L. 50, 60, 80, 100, 200, 300 e 400 e le marche per il casellario giudiziario — diritto d'urgenza — da L. 30 di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1971

*Il Ministro*: PRETI

(5629)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 maggio 1971.

**Proroga della gestione commissariale del comune di Borgonovo Val Tidone.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971, veniva disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone e nominato commissario straordinario del comune il vice prefetto ispettore f.f. dott. Gaetano Esposito.

Nel corso della sua gestione il predetto commissario straordinario, oltre alla elaborazione e approvazione del bilancio preventivo 1971, ha deliberato e dato esecuzione ad altri adempimenti di legge e ad importanti provvedimenti di interesse pubblico locale.

Peraltro, alla scadenza del periodo di tre mesi, stabilito dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, egli si trova ancora impegnato nella definizione di altri complessi provvedimenti connessi all'attuazione di un programma di opere pubbliche urgenti e non ulteriormente differibili per le esigenze della collettività, senza grave pregiudizio per il comune.

In tali circostanze, si ravvisa la necessità di prorogare la gestione medesima, nell'interesse dell'ente, allo scopo di consentire al commissario di portare a termine l'opera intrapresa.

A ciò viene provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570

Piacenza, addì 25 maggio 1971

*Il prefetto*: NICASTRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971, relativo allo scioglimento del consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone ed alla nomina di un commissario straordinario, in persona del vice prefetto ispettore f.f. dott. Gaetano Esposito, per la provvisoria gestione di detto comune, sino all'insediamento dei normali organi di amministrazione;

Ritenuto che è venuto a scadere il termine di tre mesi, previsto per la durata della gestione straordinaria, stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Considerata la necessità di prorogare a termine di legge, per motivi amministrativi, la durata della gestione straordinaria al fine di consentire al commissario la definizione, nell'interesse del comune, di taluni importanti provvedimenti già in corso, come risulta dall'allegata relazione che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Borgonovo Val Tidone affidata al vice prefetto ispettore f.f. dott. Gaetano Esposito, è prorogata a termini di legge.

Piacenza, addì 25 maggio 1971

*Il prefetto*: NICASTRO

(5632)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ameglia

Con decreto 26 febbraio 1971, n. 784, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dalle acque del fiume Magra in comune di Ameglia (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 498-b, della superficie di mq. 1580 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 dicembre 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del presente decreto.

(5435)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Modena

Con decreto 25 febbraio 1971, n. 774, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del corso del torrente Nozzola in località San Donnino del comune di Modena, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 191, mappale 27455, della superficie di mq. 400 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 maggio 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5436)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Acqui Terme ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.2/5/81 in data 18 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Acqui Terme (Alessandria) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(5431)

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Chiara » di Trento ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/P.I./84 in data 18 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Chiara » di Trento è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(5432)

### Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti del Vallo di Diano di Polla ad istituire un corso per l'istruzione degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8/X.72 in data 25 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti del Vallo di Diano di Polla (Salerno) è autorizzata ad istituire un corso per l'istruzione degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici con sede presso gli ospedali riuniti.

(5433)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Costituzione dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori

Con decreto in data 15 maggio 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL) promossa dalla Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti, e ne è stato approvato lo statuto.

(5403)

### Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di quaranta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 maggio 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « Gallareto » con sede in Gallareto di Piovà Massaia (Asti), costituita per rogito Novarese in data 15 novembre 1963, rep. 3940;

2) edil. « Bargese » con sede in Barge (Cuneo), costituita per rogito Busacca in data 19 aprile 1964, rep. 4136/1619;

3) edil. « Ariete » con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 27 novembre 1963, rep. 28418;

4) edil. « Cicero Pro Domo Sua » con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 5 aprile 1954, rep. 5533;

5) edil. « San Gennaro » con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 1° febbraio 1961, rep. 20418;

6) edificatrice « Postelegrafonici » con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 19 novembre 1963, repertorio 62701;

7) di produzione e lavoro « Monterosa » con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 25 febbraio 1957, rep. 11290;

8) edil. « Speranza I » con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 31 gennaio 1964, rep. 66335;

9) edil. « San Giulio » con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 18 dicembre 1963, rep. 28628;

10) edil. « Bonfantini » con sede in Novara, costituita per rogito Ialenti in data 29 novembre 1963, rep. 20108;

11) edil. « Piemonte » con sede in Novara, costituita per rogito Ialenti in data 28 novembre 1963, rep. 20095;

12) di produzione e lavoro « Cooperativa lavoratori edili associati - C.L.E.A. » con sede in Champorcher (Aosta), costituita per rogito Favre in data 24 marzo 1955, rep. 7244/5186;

13) agricola « S. Alessandro di Capriate d'Adda » con sede in Capriate S. Gervasio (Bergamo), costituita per rogito Nosari in data 14 marzo 1951, rep. 5690;

14) « Caseificio sociale Nuova Cavecchia » con sede in Caselle Nuove di Quistello (Mantova), costituita per rogito Pradella in data 29 settembre 1952, rep. 5541;

15) « Soc. coop. consumo A.C.L.I. staghiglionese » con sede in Staghiglione di Borgo Priolo (Pavia), costituita per rogito Garrone in data 1° ottobre 1950, rep. 9940;

16) edil. « Concordia - fra dipendenti dell'I.N.P.S. » con sede in Sondrio, costituita per rogito Greco in data 20 ottobre 1956, rep. 5513;

17) edil. « Belforte Nuovo » con sede in Varese, costituita per rogito Zanzi in data 21 dicembre 1963, rep. 42200/10676;

18) edil. « CO.OPP. » con sede in Varese, costituita per rogito Zanzi in data 8 aprile 1958, rep. 25106/8591;

19) edil. « La Familiare » con sede in Caravate (Varese), costituita per rogito Giacosa in data 14 giugno 1963, rep. 27964;

20) edificatrice « A.C.L.I. Induno Olona » con sede in Induno Olona (Varese), costituita per rogito Giani in data 12 aprile 1953, rep. 20271/10165;

21) agricola « Latteria sociale » con sede in Rancio Valcuvia (Varese), costituita per rogito Giani in data 21 luglio 1935, rep. 5091;

22) « Circolo familiare S. Genoveffa » con sede in Cascina Costa di Samarate (Varese), costituita per rogito Visentini in data 30 marzo 1958, rep. 15754/3119;

23) edil. « Casa del Lavoratore » con sede in Vedano Olona (Varese), costituita per rogito Giani in data 19 aprile 1964, rep. 18300/1619;

24) di consumo « Circolo famigliare di Castelnovate » con sede in Castelnovate di Vizzola Ticino (Varese), costituita per rogito Ranchet in data 12 ottobre 1919, rep. 8068/160;

25) edil. « Olimpia » con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 23 febbraio 1960, repertorio 34915;

26) edil. « Libertas » con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 7 luglio 1959, rep. 33206;

27) edil. « Casabella » con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 11 aprile 1964, rep. 33220;

28) edil. « S.I.L.P. Teramo » con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 24 ottobre 1963, rep. 31413;

29) edil. « Mea Domus » con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 20 dicembre 1963, rep. 31891;

30) edil. « Ad Maiora » con sede in Montorio al Vomano (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 24 gennaio 1955, rep. 10795;

31) edil. « Vela Spiegata » con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 26 settembre 1964, rep. 27794;

32) edil. « S. Emiddio » con sede in Campobasso, costituita per rogito De Socio in data 29 agosto 1962, rep. 39177;

33) edil. « Progredire » con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 8 agosto 1964, rep. 32885;

34) « Edilizia Maglianica Impiegati Statali (E.M.I.S.) » con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Cocco in data 29 luglio 1955, rep. 7329;

35) edil. « Aquila » con sede in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 13 ottobre 1962, rep. 16541;

36) edil. « Alata IV ZAT » con sede in Bari, costituita per rogito Fiandaca in data 28 ottobre 1960, rep. 16196;

37) edil. « Fra lavoratori Coedil Ospol - Quarta » con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 8 gennaio 1964, rep. 52959;

38) edil. « Casa postelegrafonici - Altamura » con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 24 aprile 1965, rep. 17201/9374;

39) di produzione e lavoro « Dino Penazzato » con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Petruzzellis in data 19 luglio 1965, rep. 22376;

40) di produzione e lavoro « La Martinese » con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Settanni in data 15 maggio 1949, rep. 14770.

**(5429)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

**Corso dei cambi dell'11 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 624,53 | 624,53 | 624,55 | 624,53 | 624,40 | 622 — | 624,65 | 624,53 | 624,53 | 624,47 |
| Dollaro canadese | 610,50 | 610,50 | 610 — | 610,50 | 608,80 | 617,25 | 610,75 | 610,50 | 610,50 | 610 — |
| Franco svizzero | 152,80 | 152,80 | 152,92 | 152,80 | 152,70 | 152,05 | 152,8650 | 152,80 | 152,80 | 152,95 |
| Corona danese | 83,83 | 83,33 | 83,35 | 83,83 | 83,20 | 82,90 | 83,34 | 83,83 | 83,33 | 83,35 |
| Corona norvegese | 87,84 | 87,84 | 87,82 | 87,84 | 87,40 | 87,55 | 87,83 | 87,84 | 87,84 | 87,85 |
| Corona svedese | 121 — | 121 — | 121 — | 121 — | 120,70 | 120,40 | 121,03 | 121 — | 121 — | 120,95 |
| Fiorino olandese | 175,81 | 175,81 | 175,88 | 175,81 | 176 — | 175,08 | 175,88 | 175,81 | 175,81 | 176,05 |
| Franco belga | 12,575 | 12,575 | 12,5825 | 12,575 | 12,58 | 12,54 | 12,5780 | 12,575 | 12,57 | 12,52 |
| Franco francese | 113,03 | 113,03 | 112,98 | 112,03 | 113 — | 112,78 | 113,055 | 113,03 | 113,03 | 113,02 |
| Lira sterlina | 1511 — | 1511 — | 1510,70 | 1511 — | 1510,25 | 1504,45 | 1511,30 | 1511 — | 1511 — | 1510,90 |
| Marco germanico | 177,96 | 177,96 | 178,08 | 177,96 | 177,90 | 176,20 | 177,96 | 177,96 | 177,96 | 178,05 |
| Scellino austriaco | 25,009 | 25,009 | 25,01 | 25,009 | 24,95 | 24,90 | 25,01 | 25,009 | 25 — | 24,99 |
| Escudo portoghese | 21,945 | 21,945 | 21,93 | 21,945 | 21,90 | 21,85 | 21,94 | 21,945 | 21,94 | 21,95 |
| Peseta spagnola | 8,9755 | 8,9755 | 8,98 | 8,9755 | 8,95 | 8,94 | 8,98 | 8,9755 | 8,97 | 8,97 |

**Media dei titoli dell'11 giugno 1971**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 93,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,475 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 83,05 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 93,50 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,725 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94,30 |
| » 5 % (Beni esteri) | 94,40 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 88,925 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 92,625 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 92,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,925 |
| » » » 5,50 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,775 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,425 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 98,40 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 95,85 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 94,15 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 94,075 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 93,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 93,075 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 99,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'11 giugno 1971**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 624,59 |
| Dollaro canadese | 610,625 |
| Franco svizzero | 152,832 |
| Corona danese | 83,335 |
| Corona norvegese | 87,835 |
| Corona svedese | 121,015 |
| Fiorino olandese | 175,845 |
| Franco belga | 12,576 |
| Franco francese | 113,042 |
| Lira sterlina | 1511,15 |
| Marco germanico | 177,96 |
| Scellino austriaco | 25,009 |
| Escudo portoghese | 21,942 |
| Peseta spagnola | 8,978 |

## MINISTERO DEL TESORO

**Inizio delle consegne dei buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1980, al portatore**

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 1° dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312, del 10 dicembre 1970, si rende noto che il 18 giugno 1971 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1980, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1971, che di sottoscrizioni in contanti.

(5526)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Opera Sila*

Con decreto ministeriale 24 aprile 1971, n. 6435/4339, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 1971, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 286, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 10.922.260 (lire diecimilioninovecentoventiduemiladuecentosessanta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), della superficie di ettari 308.99.00 nei confronti della ditta DI FRANCIA FRANCESCO, ESTERINA, ALFONSINA FU LUIGI, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1425, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.135.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6112/4016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) — nella misura di L. 7.787.260.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 7.297.504 (lire settemilioniduecentonovantasettemilacinquecentoquattro).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 15.080.000 (lire quindicilioniottantamila) arrontondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 56 del 4 marzo* 1971.

(5457)

Con decreto ministeriale 24 aprile 1971, n. 6436/4340, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 1971, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 285, è stata definitivamente riliquidata ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 34.773.620 (lire trentaquattromilionisettecentosettantatremilaseicentoventi) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 387.49.67 nei confronti della ditta Società Anonima INDUSTRIE LEGNAMI SILANI (I.L.S.S.A.), con sede in Genova, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 5.710.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6124/4028 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) — nella misura di L. 29.063.620.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 29.262.663 (lire ventinovemilioniduecentosessantaduemilaseicentosessantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 58.320.000 (lire cinquantottomilionitrecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1971.

(5456)

Con decreto ministeriale 24 aprile 1971, n. 6437/4341, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 1971, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 287, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 13.030.247 (lire tredicimilionitrentamiladuecentoquarantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 113.13.90 nei confronti della ditta Società anonima INDUSTRIA LEGNAMI SILANI (I.L.S.S.A.), con sede in Genova, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 879, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.300.000, già liquidato con decreto ministeriale 10 novembre 1958, n. 4974/2878 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1959) — nella misura di L. 11.730.247.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 11.263.714 (lire undicimilioniduecentosessantatremilasettecentoquattordici).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 22.990.000 (lire ventiduemilioninovecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1971.

(5455)

**Autorizzazione ai consorzi riuniti per la bonifica della provincia di Nuoro ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, registrato dalla Corte dei conti il 16 aprile 1971, al registro n. 6, foglio n. 26, i consorzi riuniti per la bonifica della provincia di Nuoro sono stati autorizzati ad acquistare un immobile dalla ditta Giovanni Maria e dott. Antonio Canu al prezzo complessivo di L. 68.000.000.

(5407)

**Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con sede in Piedimonte Matese**

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 3879, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1971, al registro n. 7, foglio n. 111, è stato ampliato il comprensorio del consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con sede in Piedimonte Matese (Caserta), mediante l'aggregazione di una zona limitrofa della superficie complessiva di Ha. 32.943.

(5408)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 153° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 153° corso dell'Accademia militare in Modena di 351 allievi, così ripartiti:

quarantasei al corso dell'Arma dei carabinieri;
duecentosessantacinque al corso delle varie armi;
venti al corso del servizio automobilistico;
quattro al corso del servizio di commissariato, ruolo sussistenza;
sedici al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1971 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 15 dicembre 1971 le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli del servizio automobilistico, amministrazione e sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle varie armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 605, per il corso dei carabinieri sarà riconosciuta la validità degli studi compiuti nel quadriennio (Accademia e scuola di applicazione) ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle varie armi e del servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, sarà prescelta un aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare, ad ultimato biennio applicativo, alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei servizi tecnici.

*Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare*

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

*a*) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

*b*) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

*c*) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

*d*) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1971 il diploma di maturità classica o scientifica;

*e*) siano celibi;

*f*) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un generale medico della Direzione generale della sanità militare, presidente;
dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;
da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale della sanità militare, membro;
dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;
da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

**Art. 7.**

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

**Art. 8.**

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

*Disposizioni riflettenti i licenziati degli istituti civili di istruzione*

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

*a*) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,63 se aspiranti alle varie armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,64 se aspiranti alle varie armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

*b*) siano celibi o vedovi senza prole;

*c*) abbiano, se minorenni non ancora arruolati, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

*d*) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

*e*) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

*f*) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1971, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1971 e cioè nati dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1954;

*g*) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1971 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri; ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

E' pure titolo valido per l'ammissione il diploma di licenza liceale rilasciato dalla Scuola europea (sezione classica, scientifica e moderna).

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia, l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

*a*) al comandante del Corpo se trattasi di militare alle armi;

*b*) al comandante del distretto militare di residenza se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

*c*) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

*a*) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

*b*) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

*c*) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

*d*) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, oppure da eventuali ritardi dovuti al servizio postale.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1971:

*a*) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere all'istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata.

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1971.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal Provveditore agli studi;

*b*) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dal comune di origine;

*c*) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

*e*) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

*f*) atto di assenso (carta bollata) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

*g*) certificato (carta bollata) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

*h*) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta di bollo, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

*i*) dichiarazione (in carta bollata), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della

legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione del grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado;

*l*) fotografia recente (in formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte della Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nella Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria;

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico della Direzione generale della sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale della sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18 ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino dell'11 settembre 1971, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate; legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 28 settembre 1971.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato n. 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

*Disposizioni riflettenti i sottufficiali*

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 25, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

*a*) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1971 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

*b*) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1971 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1944;

*c*) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiore a quelli indicati al precedente art. 9;

*d*) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al proprio comandante di corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1971:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera a) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera l) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

*Graduatoria di ammissione*

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi, sarà effettuata. fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione ai corsi.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

*Vincoli di servizio*

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

**Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.**

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

*Trattamento economico degli allievi*

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240.

Detto assegno giornaliero da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuto per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositato a cura del Comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidato all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa verranno versate in tesoreria.

Art. 31.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5.000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2.000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1971

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *aprile* 1971
*Registro n.* 17 *Difesa, foglio n.* 201

---

ALLEGATO 1
(art. 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione al concorso
(in carta da bollo)

*Al comando Accademia militare*
41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . provincia di . . . . . . . . il . . . . . . . . . . domiciliato a . . . . . . . . . . . c.a.p . . . . provincia di . . . . . . via . . . . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1971-72 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . . . . . . . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di .

Unisce i seguenti documenti (4):

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. lì . . 1971

Il concorrente
(firma leggibile) (5)

---

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando dell'Accademia militare di Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

*a*) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

*b*) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

*c*) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando elencandoli secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle varie armi - corso del servizio automobilistico - corso del servizio di commissariato (r.s.) corso del servizio di amministrazione.

(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni non arruolati di leva, la domanda deve essere vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà.

---

ALLEGATO 2
(art. 20 del bando)

## PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

### CULTURA GENERALE
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

### MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 5ª; la seconda fra la 6ª e l'8ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

*Algebra I.*

1ª tesi: regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori; M.C.D. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini; regola del resto.

2ª tesi: operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: equazione e disequazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite; sistemi di disequazioni di primo grado ad una incognita.

4ª tesi: radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; dicussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita; segno del trinomio di secondo grado; disequazioni di secondo grado.

5ª tesi: semplificazione di espressioni irrazionali; equazioni irrazionali; disequazioni frazionarie.

*Algebra II.*

6ª tesi: proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; logaritmi nel campo reale ed uso delle tavole logaritmiche; progressione aritmética.

7ª tesi: calcolo di espressioni logaritmiche; equazioni esponenziali; progressione geometrica.

8ª tesi: equazioni logaritmiche; sistemi e problemi risolvibili con equazioni o sistemi di secondo grado o riducibili a tali.

*Geometria.*

1ª tesi: eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza tra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide e applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale); sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi; uguaglianze di figure spaziali; equivalenza di solidi; semplici problemi di geometria dello spazio.

3ª tesi: calcolo di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

*Trigonometria.*

1ª tesi: misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni circolari, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni circolari di uno stesso arco; valori delle funzioni circolari di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione e di prostaferesi; formule parametriche; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi; area di un triangolo.

4ª tesi: applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 3 gennaio 1971

*Il Ministro*: TANASSI

**(4376)**

---

**Commissione esaminatrice e commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso per l'ammissione di diciotto ufficiali al 26° corso superiore tecnico di artiglieria.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di diciotto ufficiali al 26° corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 26° corso superiore tecnico di artiglieria, è composta come segue:

*Presidente*:

ten. gen. S.Te.A. Caprio Camillo.

*Membri*:

magg. gen. S.Te.A. Bernardi Paolo;
colonn. S.Te.A. Peyretti Carlo;
colonn. S.Te.A. Petrignani Enzo.

*Segretario senza diritto a voto*:

Santoni dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

*Presidente*:

magg. gen. S.Te.A. Bernardi Paolo.

*Membri*:

colonn. S.Te.A. Rosaspina Giorgio;
colonn. S.Te.A. Peyretti Carlo;
colonn. S.Te.A. Petrignani Enzo;
t. colonn. S.Te.A. Pirazzoli Germano;
Del Pasqua prof. Dario, per l'esame di analisi matematica con elementi di geometria analitica e proiettiva;
Tedone prof. Giuseppe, per l'esame di meccanica razionale;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale;
De Angelis prof. Giorgio, per l'esame di chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica.

*Segretario senza diritto a voto*:

magg. ftr. Olivieri Piero.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1971

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *maggio* 1971
*Registro n.* 23 *Difesa, foglio n.* 157

(5533)

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « manovale ».**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 10ª del 6 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1969, registro n. 21 Difesa, foglio n. 304, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª, 5ª categoria per la qualifica di mestiere di « manovale » (quarantaquattro posti), nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali con la qualifica di mestiere di « manovale specializzato ».

(5492)

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « fotografo fotogrammetrista riproduttore » comune.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 10ª del 6 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1971, registro n. 6 Difesa, foglio n. 5, concernente l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotografo fotogrammetrista riproduttore » comune.

(5491)

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a ventotto posti di operaio « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione ».**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 14ª del 3 aprile 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 2 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 14 Difesa, foglio n. 140, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a ventotto posti di operaio « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione » nella categoria degli operai comuni nel ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(5550)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia.**

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1971, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due periti;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

**Art. 1.**

E' indetto un concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale chimico.

**Art. 3.**

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle Stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati da servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia), entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio: I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

*C*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*D*) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

*F*) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio

matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un professore di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

*Prova scritta*:

relazione scritta su un argomento riguardante le proprietà o le tecnologie di fabbricazione del vetro.

*Prova pratica*:

analisi chimica di un componente del vetro.

*Prova orale*:

colloquio di cultura generale sulle materie oggetto del diploma di studio richiesto; eventuale accertamento delle lingue estere conosciute.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Murano (Venezia) presso la stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Murano, addì 18 maggio 1971

*Il presidente*: GINORI CONTI

**(5417)**

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.**

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 23 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 25 agosto 1970, avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 2 e 3 luglio 1971, con inizio alle ore 9.

**(5706)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso per titoli ed esami a quindici posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali per l'agricoltura;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti professionali richiamati nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quindici posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

*a*) i professori ordinari degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, i quali, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati e siano in possesso di una delle seguenti lauree in materie tecniche: scienze agrarie, scienze forestali, zooiatria, medicina veterinaria, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, ingegneria, scienze naturali, scienze naturali e fisiche, geografia, scienze biologiche, scienze geologiche, ingegneria chimica;

*b*) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario che siano in possesso di una delle lauree indicate nella lettera *a*), e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, ovvero siano stati inclusi in una delle graduatorie previste dal titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, per una cattedra in materie tecniche negli Istituti tecnici agrari;

*c*) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie, che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680;

Fermi restando i requisiti di servizio e di laurea specificati alla lettera *a*), possono altresì partecipare al concorso i professori che, pur appartenendo attualmente ad altro ruolo, abbiano precedentemente appartenuto ai ruoli degli insegnanti degli istituti professionali per l'agricoltura o degli istituti tecnici agrari, conservando il diritto di esservi restituiti, nonchè i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di istituti professionali o tecnici, abbiano conservato titolo al passaggio rispettivamente a cattedre di istituti professionali per l'agricoltura o di istituti tecnici agrari.

Ai fini dell'ammissione al concorso indetto col presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n 215 (art. 25).

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di prima categoria.

Art. 3.

I titoli valutabili, ai fini del concorso di cui al presente decreto, sono i seguenti:

*a*) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

*b*) titoli di studio e di cultura;

*c*) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione professionale — Divisione I, entro la mezzanotte del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Della tempestività dell'arrivo della domanda e dei documenti fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale della istruzione professionale del Ministero.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per il ritardo o disguidi di domande e di comunicazioni inerenti al concorso anche se imputabili a fatti di terzi ed a causa di forza maggiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova, di esame colloquio, il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

*a*) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

*b*) luogo e data di nascita;

*c*) materia o gruppo di materie di insegnamento;

*d*) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

*e*) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori, o da scuola pareggiata o per assunzione senza concorso);

*f*) data di promozione ad ordinario;

*g*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale, o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestante il possesso dei requisiti di servizio necessari per la ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciate dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente decreto;

6) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, nonchè di attività professionale, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gl' interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina, o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1970

*Il Ministro:* MISASI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971*
*Registro n. 9, foglio n.* 108

(5416)

**Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante d'arte applicata per « formatura e stucchi » nell'Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 11-12 del 12-19 marzo 1970, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del concorso:

« Formatura e stucchi » nell'Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

(5486)

**Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante d'arte applicata per « ebanisteria » nell'Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 11-12 del 12-19 marzo 1970, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del concorso:

« Ebanisteria » nell'Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1968.

(5487)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.**

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 31 dicembre 1970, n. 53, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 108, foglio n. 110, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(5488)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli ad otto posti di architetto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.**

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 31 dicembre 1970, n. 53, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 108, foglio n. 278, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso ad otto posti di architetto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(5489)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova.**

La graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1969, è stata pubblicata a pag. 7 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1 dell'1-31 gennaio 1971.

(5574)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici del registro, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.**

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 28 maggio 1971, il decreto ministeriale 24 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1971, registro n. 22 Finanze, foglio n. 315, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici del registro della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1968.

(5530)

## MINISTERO DEL TESORO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di operaio specializzato in prova con la qualifica di tappezziere.**

Nel supplemento straordinario al n. 6/1971 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 11 giugno 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 171 che approva la graduatoria del concorso a tre posti di operaio specializzato in prova con la qualifica di tappezziere, nel ruolo degli operai dell'Amministrazione centrale del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1969, n. 207.

(5697)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.